

Al comma 19, dopo le parole: in materia di servizi sociali sono concessi *aggiungere le seguenti:* per un'unica volta e per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni.

80. 31. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, sostituire le parole: che siano titolari di carta di soggiorno *con le seguenti:* dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana.

80. 32. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno *aggiungere le seguenti:* da almeno 10 anni e con famiglia a carico.

80. 33. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno *aggiungere le seguenti:* da almeno 8 anni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

80. 34. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno *aggiungere le seguenti:* e che non siano mai stati segnalati, denunciati, arrestati, condannati, espulsi, o abbiano fornito false generalità.

80. 35. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno *aggiungere le seguenti:* e che non siano stati denunciati.

80. 36. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno *aggiungere le seguenti:* e che non siano stati arrestati o condannati.

80. 37. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno *aggiungere le seguenti:* e che non abbiano subito condanne.

80. 38. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno *aggiungere le seguenti:* e che non abbiano subito sanzioni amministrative.

80. 39. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno *aggiungere le seguenti:* e che abbiano ottemperato alla normativa vigente in materia di ingresso e soggiorno.

80. 40. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, sopprimere le parole da: per le altre prestazioni *sino alla fine del comma.*

80. 41. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, sostituire le parole da: per altre prestazioni *sino alla fine del comma con le seguenti:* per offrire allo straniero prestazioni di natura sociale o assistenziale che lo Stato garantisce ai cittadini italiani, dovrà essere rilasciato il nulla osta della questura competente che abbia accertato: 1. un suo periodo di permanenza in Italia non inferiore ai 10 anni durante i quali lo straniero abbia ottemperato con continuità agli obblighi fiscali ai quali sono sottoposti i cittadini italiani; 2. che le entrate dello straniero provengano da fonti lecite; 3. che non abbia beneficiato di provvedimenti di regolarizzazione di una situazione irregolare sul suo ingresso e soggiorno; 4. non sia stato segnalato, o arrestato, o processato, o abbia subito condanne penali o sanzioni amministrative.

80. 42. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, sostituire le parole da: per altre prestazioni *fino a* ad un anno *con le altre:* agli stessi soggetti sono altresì garantite le altre prestazioni e servizi sociali.

Conseguentemente P.R.C.

80. 43. Bonato, Giordano, Nardini, Valpiana.

Al comma 19, sostituire la parola: di durata non inferiore ad un anno *con le seguenti:* che dimostri una permanenza in Italia regolare e continuativa di 10 anni e che sia dimostrabile che loro guadagni siano sempre derivati da fonti lecite.

80. 45. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19 sostituire la parola: un anno *con le seguenti:* 8 anni e abbiano sino

a quel momento adempiuto con continuità ai doveri di natura fiscale.

80. 46. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, le parole: ad un anno *sono sostituiti con le seguenti:* a tre anni.

80. 44. Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 19 sopprimere l'ultimo periodo.

80. 47. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È abrogata la legge 18 giugno 1998, n. 237.

80. 48. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, ultimo periodo, sopprimere le parole: Sono fatte salve *ed aggiungere in fine le seguenti parole:* , sono rivolte ai cittadini italiani.

80. 50. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19 sopprimere le parole da: e dagli articoli *sino alla fine del comma.*

80. 51. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo: Al comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, dopo le parole: introdotto in via sperimentale aggiungere le seguenti: per i

cittadini italiani e per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da non meno di 10 anni ed in regola in maniera continuativa con gli obblighi in materia fiscale.

80. 52. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo:

Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, dopo le parole « introdotto in via sperimentale » aggiungere le seguenti: « per i cittadini italiani e per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da non meno di 10 anni.

80. 54. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo:

Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, dopo le parole « introdotto in via sperimentale » aggiungere le seguenti: « per i cittadini italiani.

80. 55. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Sopprimere il comma 20.

80. 57. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 20, primo periodo, sopprimere le parole: indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

80. 58. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 20, sopprimere il secondo periodo.

80. 59. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 21.

80. 60. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 21, sopprimere il primo periodo.

80. 62. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 21 sopprimere il secondo periodo.

80. 64. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 21, dopo le parole: degli inquilini, aggiungere le seguenti: in possesso di cittadinanza italiana e residenti nel comune da oltre 5 anni.

80. 61. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: trenta giorni.

80. 67. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.

80. 65. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 21, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni predette sono applicabili unicamente ai cittadini italiani o di origine italiana.

80. 66. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Sopprimere il comma 22.

80. 68. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 22, sostituire le parole: alla scadenza del termine di cui al comma 21, *con le seguenti:* al 31 gennaio 2001.

80. 69. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 22, sostituire le parole: alla scadenza del termine di cui al comma 21, *con le seguenti:* al 15 gennaio 2001.

80. 70. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 22, dopo le parole: gli inquilini, *aggiungere le seguenti:* in possesso di cittadinanza italiana e residenti nel comune da oltre 5 anni.

80. 71. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 22, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni predette sono applicabili unicamente ai cittadini italiani.

80. 72. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 23.

*** 80. 73.** Possa, Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 23.

*** 80. 74.** Parolo, Formenti, Guido Dussin, Luciano Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Fontanini, Liotta.

Al comma 23, sopprimere il primo periodo.

80. 77. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento, *con le seguenti:* 10 per cento.

80. 78. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento, *con le seguenti:* 20 per cento.

80. 79. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole da; oltre che per l'acquisto di alloggi, *fino alla fine del comma con le seguenti:* per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli.

80. 80. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, primo periodo, sopprimere le parole: sfrattati o.

80. 81. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, primo periodo, sopprimere le parole: interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero.

80. 82. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 23, sopprimere il secondo periodo.

80. 83. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 24.

* **80. 84.** Possa, Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 24.

* **80. 85.** Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Guido Dussin, Parolo, Formenti, Terzi, Liotta.

Sostituire il comma 24 con il seguente:
Il contributo in fondo capitale di cui al precedente comma non può subire maggiorazioni.

80. 88. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 24, sopprimere il primo periodo.

80. 89. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

80. 90. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 24 sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 15 per cento.

80. 91. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 20 per cento.

80. 92. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 30 per cento.

80. 93. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 24, sopprimere il secondo periodo.

80. 94. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 24, secondo periodo sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 10 milioni da restituire entro un periodo massimo di tre anni.

80. 95. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.

Al comma 24, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 10 milioni.

80. 96. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 24, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 20 milioni.

80. 97. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 24, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per famiglia.

80. 98. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 25.

80. 99. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 71)

ARTICOLO 81 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 81.

(Interventi in materia di solidarietà sociale).

1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « 54, comma 1,

lettere a), c) ed f) », sono sostituite dalle seguenti: « 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m) ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 81 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 81.

Sopprimere il comma 3.

81. 1. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 72)

ARTICOLO 82 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 82.

(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato « Banda della Uno bianca ». Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le

persone fisiche danneggiate dai fatti criminali commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave « Kaider I Rades A451 » avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.

4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.

7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: « l'eventuale involontario concorso » sono inserite le seguenti: « , anche di natura colposa, ».

8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche » sono inserite le seguenti: « e della criminalità organizzata »;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo » sono inserite le seguenti: « e della criminalità organizzata ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 82 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 82.

Sopprimere il comma 3.

* **82. 1.** Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta, Della Rosa, Cè.

Sopprimere il comma 3.

* **82. 2.** Possa.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi con le seguenti: 4 miliardi di lire, in ragione di 2 miliardi.

82. 6. Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 miliardi di lire in ragione di 5 miliardi *con le seguenti:* 2 miliardi di lire in ragione di 1 miliardo.

82. 7. Copercini, Borghezio, Pirovano
Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 miliardi di lire in ragione di 5 miliardi *con le seguenti:* 4 miliardi di lire in ragione di 2 miliardi.

82. 8. Copercini, Borghezio, Pirovano
Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 miliardi di lire in ragione di 5 miliardi *con le seguenti:* 6 miliardi di lire, in ragione di 3 miliardi.

82. 5. Copercini, Borghezio, Pirovano
Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 miliardi di lire in ragione di 5 miliardi *con le seguenti:* 8 miliardi di lire in ragione di 4 miliardi.

82. 4. Copercini, Borghezio, Pirovano
Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: a definire consensualmente *con le seguenti:* a comporre nel modo economicamente più favorevole alla Pubblica Amministrazione.

82. 9. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: anche in deroga alle disposizioni di legge in materia.

82. 10. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 3, dopo le parole: con le persone fisiche che hanno subito danni

aggiungere le seguenti: e con gli eredi certi dei defunti.

82. 11. Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 3, sostituire le parole: del naufragio della *con le seguenti:* incidente occorso alla.

82. 12. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 3, sostituire la parola: nave *con la seguente:* motovedetta

82. 13. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 3, dopo le parole «Kaider I Rades A 451» aggiungere le seguenti: occorso nel tentativo di trasferire sul territorio nazionale italiano un imprecisato numero di migranti clandestini.

82. 14. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 3, dopo le parole: 28 marzo 1997 *aggiungere le seguenti:* Il Governo è autorizzato ad intraprendere le opportune azioni legali per rivalersi sui conduttori della predetta imbarcazione.

82. 15. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Nel comma 3, dopo le parole: 28 marzo 1997 *aggiungere le seguenti:* ove dalla composizione consensualmente si possa trarre un risparmio per l'erario.

82. 16. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 6.

82. 17. Copercini, Borghezio, Pirovano,
Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 7.

82. 19. Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 8.

82. 20. Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 8 sopprimere la parola: anche.

82. 21. Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole:

« Al titolo e negli articoli della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e della legge 23 novembre 1998, n. 407, la parola « organizzata » è soppressa, ed i benefici disposti dalle suddette leggi sono estesi alle vittime del dovere e della criminalità non organizzata. Alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in Ministero dell'Interno, all'uopo utilizzando il Fondo speciale del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. »

82. 23. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 9, dopo le parole: di tutela aggiungere le seguenti: o di servizio per le repressione della criminalità. Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: Della legge 20 ottobre 1990, n. 302 è soppressa la parola organizzata.

82. 24. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanin, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 73)

ARTICOLO 83 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO XIV
INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO

ART. 83.

*(Norme attuative dell'accordo
Governo-regioni).*

1. La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 le parole: « delle attività degli istituti di ricovero e cura, » sono soppresse. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: « di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, » sono soppresse. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.

3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 34.000 miliardi.

4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria l'autonomia impositiva con le procedure e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.

6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 83 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 83.

Al comma 5 sostituire le seguenti parole: previa intesa in sede di con le seguenti: di concerto con la.

83. 1. Cé, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 5 sostituire le seguenti parole: previa intesa in sede di con le seguenti: d'intesa con la.

83. 2. Cé, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 74)

ARTICOLO 85 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 85.

(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica).

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, è soppressa la classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *b*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a*) e lettera *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati

nelle classi *a)* e *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente articolo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto:

a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e sessantanove anni;

b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra venticinque e sessantacinque anni;

c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a quarantacinque anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.

5. Sono altresì erogati senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.

6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire

1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.

8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.

9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a finanziare lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a responsabilità regionali, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 83, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante

utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.

11. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: « nella misura dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 40 per cento ». La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.

12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.

13. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « è ridotto del 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 ». Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo:

« Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000 ».

14. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

15. All'articolo 68, comma 9, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « onere a carico del Servizio sanitario nazionale » sono inserite le seguenti: « nonché i dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione ».

16. Con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applica-

zione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.

18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanità 1° luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.

19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.

20. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.

21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione della commissione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.

22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie nè lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

successive modificazioni. L'accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.

23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.

24. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione

in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.

25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima.

26. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica gli effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1° settembre 2003.

27. I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma 26.

28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco,

della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

30. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalità della nuova disciplina.

31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma 16-*bis* dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.

33. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:

« 2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una

dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente, attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dell'Unione europea in cui sia già stata concessa la registrazione o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente deve attestare che presso la stessa è disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale ».

34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 85 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 85.

Al comma 4, sostituire le parole: e dei precancerosi con le seguenti: e della precancerosi.

85. 1. Conti, Porcu, Gramazio.

All'articolo 85:

al comma 4, sostituire la parola: dei con: delle e dopo le parole: del colon-retto aggiungere le seguenti: ivi comprese le prestazioni ad esse correlate finalizzate ad una maggiore accuratezza diagnostica;

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: nell'età giovanile e aggiungere, dopo la parola: soggetti le parole: sintomatici e dopo le parole: a rischio sopprimere le parole: di età inferiore a 45 anni;

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: dall'articolo 83, comma 5, aggiungere le parole: fatte salve le esenzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

85. 2. Di Capua.

Al comma 5, dopo le parole: nell'età giovanile aggiungere le seguenti: e dell'età giovanile.

85. 3. Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: di età inferiore a 45 anni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

85. 4. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 5 sostituire le parole: 45 anni con le seguenti: 38 anni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

85. 5. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 5 sostituire le parole: 45 anni con le seguenti: 40 anni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

85. 6. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 6 sostituire le parole: 1.900 con le seguenti: 2.300.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

85. 7. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 6 sostituire le parole: 1.900 con le seguenti: 2.000.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

85. 8. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: la Conferenza fino a: lo scostamento con le parole: il Governo dispone strumenti idonei a finanziare le scostamento.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

85. 9. Bono, Armani, Alberto Giancarlo Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 9, secondo periodo, in fine, aggiungere le parole: senza maggiori oneri a carico dei cittadini.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

85. 10. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 16, sostituire le parole: previa intesa in sede di con le seguenti: di concerto con la.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

85. 11. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.